SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977

Presidenza del Presidente MACALUSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero » (398) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE		F	ag	. 1	55	, 1	157,	10	52	e	pas	sim
BONINO (DN-CD)												
BRUGGER (SVP)												158
Colleselli (DC)												161
Lobianco, sottosegretario di Stato per l'agri-												
coltura e le fores	te							1	58	, 1	62,	166
SASSONE (PCI) .		•				•			٠	•	٠	158
SCARDACCIONE (DC)			. 1	57,	, 1	60,	10	51	e	pas	sim
Truzzi (DC) .												
VITALE Giuseppe												
ZAVATTINI (PCI),	rel	ate	ore	a	lla	C_{i}	om	ni	ssi	on	е	155
												165

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

FOSCHI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero » (398) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Zavattini di riferire sul disegno di legge.

Z A V A T T I N I , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, presentato dal Ministro dell'agricoltura di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria e della sanità, concernente « Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero », è già stato approvato dalla 11ª Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 7 dicem-

11° Resoconto sten. (2 marzo 1977)

bre 1976. In sostanza esso corrisponde ad un adempimento comunitario riferito al regolamento CEE del 15 marzo 1976 n. 566, cui era già stata data applicazione, limitatamente alla disciplina della commercializzazione, con decreto ministeriale del 29 settembre, per quanto riguarda appunto la commercializzazione del latte intero con un contenuto di materia grassa non inferiore al 3,20 per cento. L'articolo 1 del regolamento n. 566 del 1976 così recita: « A decorrere dal 1º aprile 1976, il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1411/71 è modificato come segue: - latte intero: il latte che abbia subito, in un'impresa che tratta il latte, almeno un trattamento termico od un trattamento di effetto equivalente autorizzato e che, per quanto concerne il tenore di materia grassa, corrisponda ad una delle due formule seguenti: latte intero normalizzato: il te nore di materia grassa è almeno del 3,50 per cento; latte intero non normalizzato: dopo la mungitura, il tenore di materia grassa non è stato modificato nè mediante aggiunta o prelievo di materia grassa del latte nè mediante miscela con latte il cui tasso naturale di materia grassa sia stato modificato. Tuttavia, il tenore di materia grassa non può essere inferiore al 3,0 per cento ».

Appare quindi chiaro che, sia col decreto del settembre scorso, che col presente disegno di legge, è stata scelta la prima formula, cioè quella del latte intero normalizzato e, avvalendosi della deroga concessa dall'articolo 6 del regolamento comunitario del giugno 1971, il tenore di materia grassa viene fissato a un tasso non inferiore al 3,20 per cento, anzichè al 3,50, come prescritto dall'articolo 1 di cui ho dato lettura.

L'articolo 6 del regolamento CEE n. 1411 del 1971 prevede che, nelle zone nelle quali il tenore naturale di materia grassa del latte prodotto non raggiunge il 3,50 per cento (ed è il caso di molte regioni italiane), gli Stati membri possano autorizzare la vendita come latte intero di prodotto che non abbia subito processo di scrematura e che comunque deve avere un tenore di materia grassa non inferiore al 3,20 per cento. Utilizzando questo accorgimento, sia pur nel rispetto del

regolamento comunitario, il disegno di legge sottoposto al nostro esame tutela ugualmente la nostra produzione che non è, come noto, troppo ricca di grassi e nello stesso tempo credo possa costituire uno stimolo alla selezione e quindi al miglioramento della qualità del latte alimentare; una incentivazione e uno stimolo per i nostri allevatori a selezionare un bestiame migliore.

È in questa direzione che viene formulato il primo articolo del disegno di legge n. 398, che stabilisce le norme obbligatorie per i produttori e i rivenditori di latte alimentare per il consumo diretto, latte che deve essere posto in vendita con la denominazione « latte intero », con una quantità di materia grassa non inferiore al 3,20 per cento.

L'articolo 2, invece, prevede le pene pecuniarie — da 100.000 a 400.000 lire — per i trasgressori, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

A me sembra che il presente disegno di legge, una volta approvato, possa dare una adeguata attuazione ai regolamenti comunitari e, al contempo, arrecare anche una certa tranquillità soprattutto nei consumatori. Ciò detto, però, non posso non richiamare l'attenzione del Governo su tutta la materia dei controlli che vanno comunque resi più efficaci in tutti i settori alimentari, e mi riferisco in modo particolare a quello del cosiddetto « latte speciale ». Bisogna andare rapidamente ad una organica definizione della politica in materia di commercializzazione del latte in tutte le sue specie e presentazioni. Forse questa era l'occasione per affrontare l'argomento, magari con la contestuale presentazione di un disegno di legge che partisse dall'importazione del latte, perchè anche in questo settore siamo fortemente deficitari: importiamo, infatti, circa un milione di quintali, per garantire, attraverso una opportuna regolamentazione, sia i consumatori che i produttori. È noto a tutti che, anche sull'onda di una massiccia pubblicità — non certo improntata ad una seria educazione alimentare — vengono immessi al consumo ingenti quantitativi di latti speciali (latte a lunga conservazione, latte vitaminizzato, latte omogeneizzato, eccetera) tutti a bassissimo contenuto di grasso: sono magrissimi,

11° Resoconto sten. (2 marzo 1977)

vorrei dire addirittura che sono soltanto acqua bianca, i quali, oltre tutto danneggiano i piccoli produttori, non essendo questi prodotti inclusi nei prezzi amministrati, come rileva giustamente anche la Commissione industria la quale, col proprio parere, ci ha fatto sapere che « esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole auspicando peraltro che sia sollecitamente attuata una precisa regolamentazione per la vendita di ogni tipo di latte e particolarmente dei cosiddetti latti speciali il cui prezzo, non rientrando tra quelli amministrati, può dar luogo a gravi distorsioni sia a danno dei produttori che dei consumatori ». È infatti noto che questi latti sono causa di forti speculazioni da parte degli esportatori, i quali sono, al contempo, gli industriali del settore. Ho fatto questo inciso — ma l'argomento si prestava — sia perchè il problema esiste ed è urgente risolverlo, ma anche perchè il Governo — e per esso il sottosegretario Lobianco — nel dicembre scorso, alla Camera dei deputati, si è dichiarato disponibile ad una valutazione più generale di tutti i problemi inerenti alla commercializzazione del latte ed allora io vorrei chiedere adesso all'onorevole Lobianco se dalla disponibilità si è passati alla elaborazione di concrete proposte in tale direzione.

Con questa sintetica dissertazione e con l'auspicio di un tempestivo atto del Governo sulla materia accennata, anche se non inclusa in questo provvedimento, chiedo comunque alla Commissione di voler approvare il disegno di legge così come ci è giunto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BONINO. Una domanda all'onorevole Sottosegretario, al fine di poter votare con piena coscienza questo disegno di legge, su quali siano i termini previsti dalle disposizioni vigenti per lo smaltimento delle scorte di cui al secondo comma dell'articolo 2; perchè così come è detto, si tratta di un termine generico e vago, che non precisa nulla e che potrebbe anche essere prorogato in un secondo tempo, rendendo praticamente inefficace il valore della stessa legge.

S C A R D A C C I O N E . Il disegno di legge è in seconda lettura e credo sia opportuno votarlo in questo testo, anche per non creare complicazioni con la CEE. Però vorrei invitare ad una riflessione il Governo e cioè vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che andiamo a fissare nella percentuale del 3,20 il titolo di materia grassa del latte normalizzato, non per quello intero. Che cosa significa questo 3,20 per cento?

Tutte le centrali del latte scremano questo prodotto o per fare il latte magro, o per fare quello semimagro o per titolare il latte normale perchè il 3,20 è una percentuale frequentissima nelle nostre stalle. In una stalla che si rispetti c'è sempre un cartello per ogni vacca col nome di questa, la data di nascita, la quantità di latte prodotto e il titolo di grasso del suo latte; e di sicuro non ci troviamo la percentuale di 3,50. Quindi questo 3,20 per cento, a mio giudizio, è un accorgimento ad uso del mondo commerciale e così facendo aumentiamo la massa di latte disponibile; così, in un paese dove c'è eccesso di latte, tanto è vero che non sappiamo come collocarlo, apriamo la stura perchè il latte si venda con un titolo più basso di quanto dovrebbe essere.

Nè è sempre un bene per il consumatore, perchè se è vero che il latte magro si raccomanda alle persone adulte — in particolare a quelle che seguono diete dimagranti - è anche vero che il latte intero distribuito dalla Centrale è generalmente consigliato dai pediatri per i bambini. Ecco perchè riterrei preferibile portare il titolo al 3,50 per cento: lasciandolo al 3,20 per cento non gioveremmo nè al produttore nè, ripeto, al consumatore. Tra l'altro aumenterebbe l'immissione di latte sul mercato, poichè quello prodotto in Olanda, Danimarca, Belgio e Germania ha un titolo del 3,50 per cento e sarebbe quindi necessario diluirlo o con l'aggiunta di acqua o per mezzo della centrifugazione; dopodichè si dovrebbe polverizzare il latte eccedente e per giunta pagare l'integrazione di prezzo, che, com'è noto, costa cara. Accadrebbe insomma ciò che accade nel campo vinicolo.

Ora tale indirizzo non va incoraggiato, anche perchè per produrre del latte magro bisogna nutrire gli animali con erba fresca, sen9^a COMMISSIONE

za fieno, ricorrendo quindi a un'alimentazione tutt'altro che equilibrata; il che non può che danneggiare il bestiame. Gli unici ad essere avvantaggiati dal provvedimento sarebbero insomma i commercianti di latte.

Riallacciandomi poi a quanto detto dal senatore Bonino, ritengo anch'io indispensabile fissare un termine entro il quale esaurire le scorte.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il termine in questione è già fissato dal decreto ministeriale 29 settembre 1976: 31 gennaio 1977 per l'UHT e 31 marzo 1977 per il latte sterilizzato.

B R U G G E R . In relazione a quanto ha detto il collega Scardaccione vorrei osservare che, se il provvedimento venisse approvato nella sua formulazione attuale, il consumatore non disporrebbe mai più di latte con un titolo di grasso superiore al 3,20 per cento, perchè soprattutto da parte degli industriali e dei distributori si ricorrerebbe a tutti gli accorgimenti possibili per non porre più in vendita un latte con una percentuale di grasso superiore. Sarei quindi anch'io dell'avviso di elevare un po' la percentuale stessa, per tutelare gli interessi dei consumatori.

Vi è poi una seconda questione, che è già stata anch'essa sollevata. Il nostro è un paese fortemente importatore di latte da consumo da altri paesi che ne hanno in eccedenza, mentre, d'altro canto, ad esempio nella mia zona, in provincia di Bolzano, dove la produzione è discretamente buona, sono obbligati a sottoporre a lavorazione dell'ottimo latte che potrebbe invece essere immesso al consumo così com'è prodotto. Ora evidentemente qualcosa nella distribuzione non funziona, se siamo costretti ad importare il latte da consumo e nello stesso tempo lavorare una considerevole parte di quello da noi prodotto, il che porta ovviamente al produttore un reddito alguanto inferiore a quello che gli darebbe la vendita al consumo. Bisognerebbe quindi trovare un sistema per evitare tutto questo. Meglio sarebbe allora importare burro, formaggio o altri derivati del latte, se non ne abbiamo a sufficienza,

riservandoci la lavorazione solo per il « grana » padano o altri prodotti di grande qualità, altrettanto redditizi, ma che rappresentano comunque delle eccezioni.

Questo volevo sottoporre all'attenzione della Commissione e, soprattutto, del Governo.

S A S S O N E. Onorevole Presidente. onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, nell'esprimere il voto del nostro Gruppo sul disegno di legge e condividendo le dichiarazioni del relatore, intendiamo sottoporre all'attenzione della Commissione e del Governo alcune considerazioni di carattere più generale che si riferiscono al settore del latte ed a quello zootecnico, in riferimento alle discussioni in atto a livello comunitario, delle quali abbiamo conoscenza solo attraverso la stampa; anche per essere aggiornati dal rappresentante del Governo. al fine di assumere eventuali iniziative al riguardo e poter sciogliere alcune riserve. Ed è utile conoscere, oltre alle opinioni dei Gruppi politici al riguardo, gli orientamenti che sono stati espressi a livello comunitario. sia da parte del nostro Governo sia da parte dei rappresentanti degli altri Stati membri della Comunità europea in relazione al settore lattiero-caseario.

Com'è noto, secondo i responsabili dei paesi « nordici » della Comunità, l'Europa comunitaria abbonda di vacche lattiere e produce troppo latte, ragione per cui bisognerebbe combattere tale fenomeno con una serie di misure destinate a riassorbire le eccedenze. L'Italia, che ha poche vacche, e di conseguenza anche poco latte e poca carne, dovrebbe adottare le misure comunitarie destinate a ridurre la produzione lattiera, come la tassa di corresponsabilità o la sospensione degli aiuti nazionali e comunitari, nel settore lattiero, per la durata di tre

Ora, se è giusto sospendere ogni aiuto a paesi massicciamente eccedentari, è ingiusto negarlo a paesi come l'Italia, dove la produzione lattiera va incoraggiata.

Il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare dovrebbe favorire i produttori di latte. Non sappiamo se favorirà anche gli importatori e se non danneggerà i consuma9a COMMISSIONE

tori, perchè riduce la materia grassa dello 0,30 per cento, come già rilevato dai colleghi Scardaccione e Brugger.

Il programma di riassestamento e di riequilibrio del mercato lattiero-caseanio interessa circa 2.200.000 produttori nella Comunità, per il periodo 1977-1980, con varie « ipotesi » presentate fin dal 6 luglio 1976. All'inizio di ottobre erano state smaltite, attraverso contratti di acquisto del prodotto in questione, 320.000 delle 400.000 tonnellate soggette alla misura dell'incorporazione obbligatoria del latte scremato in polvere negli alimenti per animali. Secondo le previsioni della Commissione europea, alla fine del 1976 le riserve di burro all'ammasso pubblico e privato dovevano raggiungere il livello di circa 350.000 tonnellate, mentre le riserve da considerarsi normali a fine anno possono valutarsi a 150.000 tonnellate. Le spese per l'ammasso delle eccedenze ammontano a circa 400 unità di conto per tonnellata all'anno, e — tenendo presente che una unità di conto corrisponde a 1,1 dollari circa - l'ammasso di 200.000 tonnellate di burro doveva comportare una spesa supplementare di 80 milioni di unità di conto. Sarebbe utile sapere se questi dati risultano validi per i rappresentanti del nostro Governo che trattano a livello comunitario.

Le misure preconizzate sarebbero cinque. La prima proposta è quella tendente a macellare circa due milioni di lattifere. La seconda riguarda l'instaurazione di un regime di premi per i produttori disposti a non commercializzare il latte disponibile: il prodotto dovrebbe essere utilizzato dalle stesse aziende per l'allevamento del bestiame da carne. La terza misura riguarda la sospensione degli aiuti nazionali e comunitari nel settore lattiero per un periodo di tre anni. Questa regola si applicherebbe alla produzione, trasformazione e commercializzazione, ed investirebbe non solo il latte ma anche i derivati, quali il burro e i formaggi. La quarta misura riguarda l'introduzione di una tassa sul latte conferito dai produttori agli utilizzatori, quale che sia la destinazione finale del prodotto. La tassa dovrebbe essere determinata ogni anno prima del 1º novembre e il montante impositivo dovrebbe essere compreso tra il 2 e il 5 per cento del prezzo indicativo comune del latte; prezzo che ammontava nell'ottobre scorso a 16,76 unità di conto per 100 chili di prodotto reso franco centro di utilizzazione per lire 16.139,88, con un balzello che dovrebbe variare tra le 3 e le 8 lire al chilo di latte. Ora considerando una produzione lattiera di circa 900 milioni di quintali, il gettito dell'imposta con l'aliquota minima di 300 lire al quintale sarebbe di 270 miliardi, mentre con quella massima di 800 lire sarebbe di 720 miliardi. Questo fondo si dice che sarebbe utilizzato per finanziare azioni promozionali di vendita sul mercato comunitario ed estero, nonchè per aiuti speciali per l'utilizzazione di latte liquido magro.

L'ultima misura da adottare dovrebbe permettere di contenere gli squilibri di prezzo che da tempo si verificano tra settore lattiero vero e proprio ed altri settori, quali materie grasse e proteine di origine vegetale importate dai paesi terzi. Si dovrebbero inoltre tassare gli olii e i grassi vegetali importati o prodotti all'interno della Comunità, come materie prime di importazione.

Nelle successive discussioni la Comunità avrebbe proposto di adottare dei provvedimenti per la macellazione di circa un milione e mezzo di vacche, con premi di 400.000 lire per ogni vacca macellata; ma sono provvedimenti che, evidentemente, non possono essere accolti « pacificamente» dagli allevatori italiani.

Si è detto nella loro assemblea del 18 novembre 1976 che la politica della CEE va a vantaggio degli allevatori della Francia e della Germania, mentre l'Italia è stata la grande sacrificata sull'altare del FEOGA. Infatti, su 3.8 milioni di quintali di carne bovina conferiti all'intervento nell'intera Comunità nel 1975, meno di 0,3 milioni di quintali, pari al 6 per cento circa, sono stati oggetto di intervento in Italia: l'Italia ha potuto beneficiare di fatto solo di premi per la nascita e l'allevamento dei vitelli, per un importo di circa 46 miliardi di lire, che, per lo più nel 1976, sono stati fortemente ridotti. Come ordine di grandezza, la quota di intervento del FEOGA assunta dal-

l'Italia per il sostegno della produzione è dunque inferiore al 10 per cento dei totali stanziamenti messi a disposizione dal FEOGA stesso, sezione garanzia, per gli interventi della sola produzione di carne bovina.

In questa situazione il nostro paese costituisce un mercato di sbocco per i partners, e si rende sempre più urgente una decisa variazione dell'indirizzo della politica comunitaria in generale, e di quella relativa a questo settore in particolare. Riteniamo quindi che l'Italia non possa partecipare alla ecatombe di vacche quando importa centinaia di migliaia di quintali di latte: ecatombe che si ripercuoterebbe negativamente anche sulla produzione della carne, della quale, com'è noto, si importa oltre il 50 per cento del nostro fabbisogno. Del resto anche il Ministro, senatore Marcora, ha affermato che « le misure limitatrici della produzione del latte sono orientate verso una politica e una strategia esattamente contrarie a quelle portate avanti da noi per superare il pesante deficit dell'approvvigionamento di bestiame, carni e latte ».

Quindi, in definitiva, le misure in discussione possono avere una loro validità per i paesi che hanno eccedenze lattiere, ma si rivelano assurde e dannose per il nostro paese, che deve importare il 50 per cento circa del suo fabbisogno, mentre ci proponiamo di contenere il deficit agricolo-alimentare.

Del resto nel Trattato di Roma non vi è una regola che possa avallare questa politica. L'azione di freno alla produzione lattiera non può essere estesa in modo irrazionale in Italia, dove vi è la necessità di estendere la produzione di latte e di carne. Perciò le misure risanatrici del settore lattierocaseario, secondo noi, non devono essere obbligatorie ma facoltative. Per quanto riguarda il provvedimento in discussione e le questioni specifiche che in esso sono trattate, come ha affermato il relatore, senatore Zavattini, il titolo della materia grassa contenuta nel latte alimentare, fissato nella misura del 3,20 per cento, impone di riconsiderare anche l'intera materia dei controlli, i quali devono essere più efficaci in relazione al commercio dei cosiddetti latti speciali.

È necessario, quindi, definire una precisa programmazione per il settore zootecnico ed un'organica politica in materia di commercializzazione del latte e dei prodotti lattierocaseari. Si sono verificati fatti speculativi in questo settore e già il relatore ha messo in rilievo l'esigenza di controlli per evitare le distorsioni a danno sia dei produttori che dei consumatori.

Concludendo, esprimiamo un voto favorevole al disegno di legge, con le riserve espresse anche da parte dei colleghi, ma vorremmo sapere dall'onorevole Lobianco in che cosa consiste la dichiarazione fatta alla Commissione agricoltura della Camera dal Governo di essere « fin d'ora disponibile ad una valutazione più generale di tutti i problemi inerenti alla commercializzazione del latte ». Più in generale, vorremmo sapere quali sono gli orientamenti che maturano a livello comunitario per una precisa programmazione nel settore zootecnico e lattiero-caseario a livello nazionale, quale valida componente del piano agricolo alimentare e contributo alla lotta all'inflazione e alla grave crisi persistente nel paese.

VITALE GIUSEPPE. Non vi è dubbio che i problemi esposti dai senatori Scardaccione e Brugger abbiano una validità; ma le ipotesi del senatore Scardaccione si fondano sulla premessa che tutto il latte prodotto in Italia, o il 90 e più per cento di esso, sia in grado di raggiungere il tenore di grasso del 3,5 per cento. Io mi chiedo, però, se per esempio i magri pascoli del Mezzogiorno siano in grado di raggiungere tale percentuale. In questo momento ci poniamo in una prospettiva di estensione, non di concentrazione: abbiamo bisogno di recuperare le terre e pertanto durante un certo periodo di tempo potremmo anche avere una produzione di latte non buono. Penserei, quindi, che sia valido mantenere a 3,20 il titolo di grasso; comunque la mia è una richiesta di chiarimenti, di un parere suppletivo da parte di chi è esperto più di me in questa materia.

S C A R D A C C I O N E. È proprio nelle zone marginali che il titolo di grasso

sale a 4,20, a 4,50 per cento. Nella zona del senatore Brugger si ha il 3,50; il latte che viene dall'Olanda ha il 3,50 e appena passa la frontiera viene portato a 3,20, aumentandone immediatamente il volume. Infatti, dovendo riportare a 3,20 il latte che proviene dall'estero titolato a 3,50, si toglie il burro o si mette acqua, ma poichè si vende il latte scremato si procede alla scrematura, anche del latte di massa a 3,80 e, pertanto, su 100 quintali al giorno di latte si hanno 5 quintali di burro. Ci avviamo, addirittura, a dover macellare vacche, perchè c'è molto latte.

COLLESELLI. Con estrema brevità dichiaro di condividere le osservazioni fatte da molti colleghi. La materia ci porta anche alla considerazione che se stabiliamo un titolo non inferiore al 3,20 per cento è chiaro che tale titolo non sarà mai superiore alla percentuale fissata e ciò tornerà a discapito del consumatore, che non potrà trovare latte di qualità superiore, così come pregiudicherà gli allevatori delle zone di montagna dove il latte ha qualità organolettiche superiori. Inoltre, concordo che il provvedimento potrebbe essere inefficace se non si provvede a chiarire i termini per lo smaltimento delle scorte. Ma il rilievo più importante, a mio avviso, riguarda il problema del controllo, che deve essere affrontato attraverso un efficace sistema, ed in questo senso mi permetto di auspicare una precisa azione del Governo, senza la quale nè questo provvedimento, nè altri analoghi potranno trovare una loro applicazione.

T R U Z Z I. Mi pare che molti colleghi siano favorevoli a proporre un tasso più elevato del 3,20 per cento. Voglio far osservare che la norma è permanente e con essa si vuol dire che il tasso non deve mai, in nessun momento, scendere al di sotto della misura stabilita. Mentre sono d'accordo con il senatore Scardaccione a proposito delle zone marginali, perchè non vi è dubbio che la Bruna alpina produce latte con contenuto di grasso superiore a quello della Bresona o della Canadese, anche se fa meno latte, come del resto le Bufale, tuttavia richiamo l'attenzione sul fatto che siamo in seconda

lettura e che anche così il minimo inferiore comporta qualche inconveniente. Per esempio, durante le primavere piovose nella zona padana, quando l'erba è bagnata, dove si alleva la Pezzata nera o la Canadese, che fanno 40 litri di latte, diventa difficile garantire che il titolo di grasso vada al di sopra del 3,20. Io credo, trattandosi di un limite minimo che deve essere garantito comunque, un limite al di sotto del quale si prevede la penalizzazione, un limite prudenziale che deve eliminare l'inconveniente di produrre latte non adatto all'alimentazione, di poter dire, proprio per quello che l'esperienza mi insegna avendo io stesso fatto l'agricoltore, che la misura stabilita al 3,20 per cento, pur essendo validi gli apprezzamenti fatti, sia abbastanza vicino alla saggezza.

S C A R D A C C I O N E. Devo precisare, poichè ritorna l'argomento dell'interesse dell'allevatore, sia pure nella Valle Padana durante la primavera, che nelle aree con pascoli magri diminuisce la quantità del latte prodotto, ma si eleva la percentuale di grasso. Inoltre, il parametro del 3,20 per cento non è solo per il latte naturale ma anche per il normalizzato, cioè quel latte che alla Centrale viene elaborato, manomesso, alterato togliendo o aggiungendo. Il danno, riflettendoci, sta nel fatto che il latte comprato in Olanda titolato al 3,50, appena passa la frontiera viene portato al 3,20, togliendogli lo 0,30 per cento; in quel momento stesso è come se il commerciante avesse pagato uno 0,30 per cento in meno e può vendere a meno mettendosi in concorrenza con il produttore locale, nazionale. Tanto è vero che tutte le centrali del latte tendono oggi, in Italia, a ritirare il latte dall'estero. Senza ricorrere alle statistiche ufficiali, che a volte sono anche falsate, basta vedere sulle autostrade il traffico dei camion che trasportano il latte, delle autocisterne che attraversano tutta l'Italia: non parliamo poi di ciò che avviene in primavera, in momenti di crisi, anche nel Meridione, dove non sappiamo come collocare il latte.

Quindi, ripeto, si tratta di un accorgimento indirizzato veramente verso l'interesse dei commercianti. Del resto, anche se il provvedimento dovrà tornare, per la modifica da me proposta, alla Camera, non accadrà nulla di male.

Oltretutto perchè si parlava di una percentuale del 3,20 per cento per il latte normalizzato e del 3,50 per cento per quello naturale? Perchè in tal modo il latte importato e lavorato sarebbe più costoso di quello naturale locale e non costituirebbe una concorrenza dannosa per i nostri produttori.

TRUZZI. Vorrei osservare che non è esatto che la titolazione al 3,20 per cento favorisca solo il commerciante. Infatti gli allevatori vendono il latte così sgrassato; con quanto rimane dal grasso producono il burro per affioramento, aumentando così il loro reddito. Io sono stato presidente di una latteria sociale e conosco bene la materia, per cui posso affermare che il provvedimento non lederebbe affatto gli interessi dei produttori.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole rappresentante del Governo, mi si consenta di far rilevare una questione che qui non è stata affrontata e che riguarda non solo il provvedimento in esame ma, più in generale, tutta la serie delle norme concernenti le frodi alimentari.

Già il senatore Colleselli ha sollevato il problema dei controlli, e così il relatore: io, da parte mia, vorrei prospettare al Governo l'esigenza di una revisione di tutta la normativa riguardante appunto le frodi suddette e le loro sanzioni. L'articolo 2 del disegno di legge, infatti, parla di un'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000 per chi non osservi le disposizioni dell'articolo 1. Ora, a parte l'esiguità di tale somma - per una grossa azienda la quale immetta in commercio migliaia di quintali di latte tali penalità sono infatti assolutamente incongrue -esiste un problema più generale, che già altre volte abbiamo affrontato, e cioè quello della svalutazione, per cui tra due o tre anni le 100.000 lire avranno il valore delle 50.000 lire di oggi. È quindi indispensabile, come dicevo, rivedere tutta la materia, sia per ciò che riguarda l'efficacia dei controlli, sia per stabilire delle sanzioni pecuniarie che siano adeguate al reato commesso e all'entità della frode; ed in tal senso prego il Governo perchè voglia esaminare il da farsi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Forse alcune osservazioni sollevate nel corso del dibattito derivano dalla mancata conoscenza del regolamento comunitario cui fa riferimento il disegno di legge, nonchè del decreto ministeriale che ho dianzi citato. Ora se anche al Senato si adottasse il sistema di fornire ai parlamentari il documento riepilogativo dei lavori, forse gli onorevoli senatori avrebbero la possibilità di parlare con maggiore conoscenza dei testi.

Ciò premesso, inizio a rispondere alle osservazioni avanzate. Per quanto riguarda tutto il problema connesso al cosiddetto « pacchetto Lardinois » delle proposte presentate alla Comunità e l'atteggiamento italiano, non ho che fare riferimento all'atteggiamento del nostro Ministro dell'agricoltura ed alle dichiarazioni da lui più volte rilasciate, anche in questa sede in occasione dell'esame del bilancio. Tale atteggiamento non è cambiato, ma è stato anzi ribadito anche recentemente, in sede di accordi col nuovo Commissario; tanto è vero che questi non ha voluto riportare l'argomento nella prima riunione del Consiglio dei ministri della CEE. Ora è a tutti noto, non solo per quanto è stato detto in Italia dal ministro Marcora, ma anche per quanto è stato detto in sede di Consiglio dei ministri della Comunità, che l'Italia ha rifiutato in blocco il « pacchetto Lardinois », pur dichiarandosi disposta a rivedere semmai alcuni aspetti riguardanti la Comunità, ma sempre con la esclusione del nostro paese; e ciò in parte per gli stessi motivi che sono stati qui esposti stamani quando si è parlato della situazione deficitaria dell'Italia nel settore in questione, ma soprattutto perchè il contenuto

delle proposte comunitarie è in netto contrasto con l'atteggiamento del nostro Governo per quanto riguarda quel piano agricolo-alimentare che era già stato annunziato alle Camere durante la presentazione del programma del governo Andreotti. Per inciso ricordo come l'onorevole Andreotti abbia precisato che tale piano doveva essere formulato non dal singolo Ministero dell'agricoltura, bensì dal Governo nella sua collegialità e che i Ministeri indicati allo scopo sarebbero stati quello del lavoro, quello del bilancio e, naturalmente, quello dell'agricoltura. Quest'ultimo ha intanto predisposto alcuni studi, servendosi di esperti i quali fanno capo ad esso ed inviando i documenti di lavoro al CIPE, che sta raccogliendo i dati necessari per poi procedere.

Ora è proprio in vista del suddetto piano agricolo-alimentare, il quale non è un disegno di legge ma un insieme di comportamenti, che si è provveduto a presentare il famoso « pacchetto Marcora», costituito da provvedimenti propedeutici per la parte della produzione, in vista della parte alimentare. Tra essi è quello che è stato definito « il piano del quadrifoglio », e che riguarda i quattro settori produttivi della zootecnia, della forestazione, dell'ortofrutticoltura e dell'irrigazione; ci sembra quindi che proprio l'esame di tali proposte possa costituire la sede in cui ampliare il discorso, cui faceva riferimento il relatore, già iniziato da me alla Camera.

Spesso tocchiamo la questione delle sofisticazioni e dei controlli: ogni qual volta è sottoposto al nostro esame un provvedimento riguardante il comparto vitivinicolo, quello lattiero-caseario od altri problemi. Ora, anche al di là di quanto è stato detto in questi giorni, si è provveduto all'insediamento di una commissione di esperti facenti parte delle diverse forze sociali e cooperative, per addivenire ad un qualcosa di univoco nella lotta alle sofisticazioni.

E ancora un altro inciso: dobbiamo aspettare l'attuazione della legge n. 382 del 1975 perchè la lotta alle sofisticazioni e la repressione delle frodi, per quanto concerne il Ministero, dovrebbe articolarsi con la collaborazione da parte delle Regioni attraverso deleghe. Esiste dunque questo orientamento di servirsi delle Regioni per avere un'ampia articolazione in materia di repressione di frodi.

Quanto al « pacchetto Lardinois » non solo ci siamo rifiutati per i motivi esposti dal ministro Marcora, ma anche perchè tale pacchetto è in contrasto con l'orientamento dello sviluppo della zootecnia in Italia, settore in cui, come tutti sanno, siamo largamente deficitari. L'argomento è tornato alla ribalta in occasione della prima riunione dei ministri della CEE a proposito del pacchetto prezzi, anche perchè siamo molto preoccupati per quanto riguarda il rapporto tra latte prodotto nel nostro paese e latte importato; si parla addirittura di una quintuplicazione delle importazioni, dovuta, secondo alcuni, alla legge Bortolani-Bardelli, stante la differenza del costo del latte in Italia e quello negli altri paesi della Comunità, motivo per cui stiamo puntando ad una riduzione degli importi compensativi attivi che hanno gli esportatori di latte negli altri paesi nei confronti dell'Italia. In occasione della discussione sul pacchetto dei prezzi, che il Ministro si riserva di fare in sede di Commissione, il problema sarà risollevato. come è già stato fatto per altri argomenti. Il Governo potrà riconfermare questo atteggiamento ed eventualmente avere utili suggerimenti dalle Commissioni della Camera e del Senato.

La posizione italiana, comunque, è chiara: siamo diventati un largo mercato di eccedenze alle quali non contribuiamo minimamente. Queste furono le dichiarazioni del ministro Marcora il 18 novembre all'Aja e il nostro atteggiamento in proposito non è cambiato.

Entrando nell'argomento specifico del disegno di legge in discussione, mi pare che la questione sollevata dal Presidente sulla entità delle pene pecuniarie è un problema di ordine generale, che non riguarda soltanto questa materia. Mi permetterò di rappresentarlo al ministro Marcora perchè ne faccia opportuna segnalazione al Ministro di grazia e giustizia, perchè il problema dell'inadeguatezza delle pene e delle ammende, non essendoci — come diceva il Presidente

— una specie di scala mobile anche per esse, deve essere sollevato nell'ambito di una certa collegialità.

Poi, come ho già detto al senatore Bonino, bisogna rifarsi al decreto ministeriale 29 settembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 1º ottobre 1976, col quale si è provveduto alla fissazione dei termini. Nella premessa a quel decreto si dà una spiegazione del perchè si sia scelta una delle due forme, cioè latte intero normalizzato, e perchè ci si sia orientati verso il 3,20, stabilendo anche i termini per lo smaltimento delle scorte: i termini sono stati fissati al 31 gennaio 1977 per il latte sottoposto a trattamento UHT e al 31 marzo 1977 per il latte sterilizzato. Nella premessa al decreto ministeriale citato, cui ci si è rifatti in sede di relazione alla Camera, si dice che « sentite le Regioni e le altre amministrazioni interessate. è stata scelta la formula del "latte intero normalizzato" al fine di rifornire il mercato di consumo di tutto il territorio della Repubblica con un prodotto che presenti caratteristiche dietetiche ed organolettiche le più omogenee possibile; considerato che l'articolo 6 del citato regolamento CEE n. 1411/71 ammette che, nei casi in cui la condizione produttiva del latte non consenta di raggiungere costantemente la percentuale minima di materia grassa prevista dall'articolo 3 dello stesso regolamento ed ove non si disponga di materia grassa lattica di qualità appropriata ad arricchire il latte, i paesi membri possono autorizzare la commercializzazione del latte intero normalizzato con un contenuto in materia grassa non inferiore al 3,20 per cento; accertato che tale è la situazione produttiva di norma ricorrente, per cui appare opportuno prevedere l'applicazione della suddetta eccezione per tutto il territorio della Repubblica », tenendo conto che nel regolamento già citato del 29 giugno 1971, nei « visto » e nei « considerando », si parla in particolare della situazione italiana per ciò che riguarda le centrali e quindi, all'epoca, anche delle fasce bianche e di tutte le situazioni di cui le municipalizzate si facevano carico; tenendo conto dell'ingresso di nuovi paesi e quin di della necessità di evitare di potersi rifare a norme che non sarebbero state applicate da nessuno; tenendo conto che nell'ottavo comma dell'articolo 2 del regolamento 15 marzo 1976 è previsto che « anteriormente al 1º marzo 1978 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulle condizioni di applicazione del paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, e dei paragrafi 5, 6 e 7, propone, alla luce dell'esperienza acquisita, le eventuali modifiche da apportare a tale regime ».

Tenendo conto della situazione di non omogeneità cui faceva riferimento la premessa del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle situazioni diverse esistenti nel nostro paese, quello che diceva il senatore Scardaccione è esatto di regola e a quello dovremmo arrivare. Però ci sono parecchie stalle che non appartengono nè a commercianti, nè a speculatori, nè a grosse aziende, ma a piccole aziende contadine che, purtroppo, in vista di quello che dovremo andare a fare (riaccorpamento, maggiore possibilità di reddito) lavorano senza terreni a disposizione. Io vivo questa vita da molti anni e posso dire che una situazione del genere si verifica nell'agerolese, nella penisola salentina, in parte della costiera amalfitana, nel Gargano: sono situazioni che non possiamo ignorare. Tenendo conto che, a seguito della legge Bortolani-Bardelli, si va consolidando la prassi di fissare i prezzi e gli scatti per dei latti che abbiano caratteristiche maggiori, si è previsto il 3,20 per cento, consentendo, però, a chi arriva ad una percentuale superiore di grasso, di avere un premio maggiore. Dobbiamo inoltre tener presente che è in atto una revisione delle centrali del latte e che noi siamo un paese deficitario quanto a produzione di questo bene; pertanto, se vogliamo andare all'optimum (auspicabile in tempi lunghi) in tempi intermedi o addirittura brevi, ci troveremo di fronte ad una minore disponibilità di latte (e quindi ad una maggiore importazione), non avendo tutte le stalle italiane la possibilità di produrre latte al 3,50 per cento, come previsto.

Invece, essendo prevista nel 1978 una revisione in sede comunitaria dei diversi parametri, se nella discussione della legge zoo-

9ª COMMISSIONE

tecnica ci porremo questo obiettivo, non solo degli incentivi ma anche dei disincentivi, potremo presentarci a quella scadenza con delle proposte più concrete.

È quindi per questi motivi che pregherei la Commissione di approvare il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, senza apportarvi alcuna modifica.

Z A V A T T I N I, relatore alla Commissione. Desidero anch'io raccomandare ancora una volta l'approvazione del provvedimento, sul quale peraltro — come è stato testè ricordato dall'onorevole rappresentante del Governo — si potrà ritornare alla scadenza — relativamente imminente — del 1978, quando cioè la Commissione comunitaria presenterà al Consiglio una relazione in materia. In quell'occasione — ripeto — sulla base delle esperienze acquisite sarà possibile apportare le necessarie variazioni.

A me sembra però che il dibattito svoltosi abbia messo in evidenza la complessità dei problemi connessi alla materia, in modo particolare di quello dei controlli e delle sanzioni nei confronti degli inadempienti e, di conseguenza, della stessa applicazione del provvedimento. Anch'io ritengo infatti che la questione delle penalità debba essere vista in una determinata maniera, soprattutto in considerazione del fatto che il disegno di legge in esame punisce con la stessa sanzione e chi commette il reato in riferimento ad una quantità minima di latte e chi commette il reato in riferimento a migliaia di ettolitri: tale questione quindi dovrebbe essere affrontata e risolta al più presto.

Per quanto si riferisce poi, in particolare, al titolo del latte, torno a ripetere che in larghe zone del nostro paese il latte prodotto ha un ridotto contenuto in grasso: pertanto l'accoglimento da parte della Commissione della percentuale del 3,20 per cento, come tenore in materia grassa, previsto dall'articolo 1 del disegno di legge, non solo deve essere considerato sotto quel punto di vista, ma deve essere anche visto — come ho già detto nel corso della mia relazione — come stimolo ed incentivazione al miglioramento della qualità del nostro latte, a partire dalla

selezione del bestiame per giungere al settore della mangimistica.

Questo è uno degli aspetti fondamentali, che, a mio avviso, dobbiamo tenere ben presente. Indubbiamente reale è il rischio paventato dal senatore Scardaccione circa l'eventuale possibilità di prelievi di grassi dal latte importato: in questo caso entra però in ballo, per così dire, la questione dei controlli, che evidentemente dovranno essere effettuati nella maniera dovuta. Resta pur tuttavia l'esigenza di un'adeguata regolamentazione di tutto il settore dei tipi di « latte speciale », per le ragioni già esposte dagli onorevoli colleghi che sono intervenuti nel dibattito e sulle quali non ritengo di dover ritornare.

Non importa, a mio parere, se l'occasione per affrontare tutta la materia sarà quella dell'esame in seno agli organi comunitari del « pacchetto » delle proposte avanzate per interventi nel settore zootecnico o quella dell'attuazione della legge n. 382. L'importante evidentemente è affrontare comunque certe questioni, che ingenerano incertezze e perplessità non solo nei consumatori, ma anche nei produttori.

In conclusione, pur ritenendo questo disegno di legge un necessario adeguamento ai regolamenti comunitari, auspico che quanto prima si addivenga ad una regolamentazione organica di tutta la materia. Con queste osservazioni, frutto dell'odierno dibattito che ha riproposto la materia nei dovuti parametri, invito anch'io la Commissione a voler procedere all'approvazione del provvedimento in esame nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È fatto obbligo ai produttori ed ai rivenditori di latte alimentare per il consumo diretto, che a partire dal 1º ottobre 1976 ai sensi delle disposizioni vigenti deve essere posto in vendita con la denominazione « latte intero » ed avere un tenore di

9^a Commissione

materia grassa non inferiore al 3,20 per cento, di osservare le prescrizioni stabilite per il « latte intero normalizzato » dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 566 del Consiglio del 15 marzo 1976.

BONINO. Mi sembra che la data del 1º ottobre 1976 prevista nell'articolo sia una incongruenza, essendo già largamente superata.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Faccio presente che quella data viene citata in conseguenza del fatto che il regolamento comunitario ha avuto immediata applicazione in Italia. In altri termini, i cittadini italiani già dal 1º ottobre 1976 erano tenuti a rispettare il regolamento CEE n. 566 del 15 marzo 1976: con il presente provvedimento noi andiamo solo a stabilire le sanzioni per gli eventuali trasgressori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

Chiunque non osserva, dopo l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 400 mila, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Il comma precedente non si applica alle vendite di smaltimento delle scorte costituite con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

S C A R D A C C I O N E. Ribadisco in sede di dichiarazione di voto le riserve già espresse nel corso del mio precedente intervento: sono convinto infatti che, abbassando al 3,20 per cento il tenore di materia grassa nel latte, si viene a favorire l'impor-

tazione di latte dai paesi comunitari, latte peraltro che è già — come sappiamo — in libera circolazione e che non subisce alcun controllo.

Tuttavia, non volendo creare ulteriori difficoltà al Governo e per raccogliere l'invito dell'onorevole relatore, mi limito a raccomandare all'onorevole Sottosegretario che, in sede di discussione del disegno di legge sulla zootecnia, che è stato già presentato al Consiglio dei ministri, il problema sia nuovamente preso in esame, insieme a quello delle ammende, che non può evidentemente essere regolamentato nei termini previsti dall'attuale provvedimento, specialmente per quanto si riferisce ai produttori. Lo stesso titolo del disegno di legge « Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero » - e non delle norme di produzione - non tiene conto del fatto che se un produttore produce latte a basso tasso di grasso perchè la vacca ha mangiato foglie di cavolo, questa non è una frode, ma un fatto naturale, per cui tutt'al più chi lo commercializza, se produce formaggio, ne estrarrà di meno, senza però arrecare danno a nessuno, o altrimenti, se va alla centrale, potrà normalizzarlo tagliandolo con latte a titolo più alto o con quella parte di crema che sottrae al latte che deve scremare, o addirittura infine potrà scremarlo per venderlo magro.

Sarebbe pertanto opportuno eliminare la possibilità dell'ammenda al produttore in casi del genere, concependola in modo diverso, non in base al titolo di grasso, ma in base ad esami che accertino l'eventuale manomissione (come è noto, la frode classica in questo settore consiste nell'aggiunta di acqua e farina, se non addirittura di altro materiale inerte).

Desidero inoltre sottolineare il carattere paradossale di un meccanismo — nell'ambito del Mercato comune — in cui vengono coinvolti il latte prodotto in eccesso in taluni paesi, il burro che ne deriva, i grassi vegetali che fanno concorrenza al burro e il latte in polvere che si ricava dal latte eccedentario e che viene poi destinato ai vitelli in sostituzione del latte originale. Infatti, se considerassimo il bilancio generale

9^a Commissione

11° RESOCONTO STEN. (2 marzo 1977)

del latte nella Comunità, ci accorgeremmo che questo non è eccedentario, perchè il latte che produciamo in eccedenza lo trasformiamo - ripeto - in latte in polvere, facendolo consumare agli stessi vitelli che dovrebbero invece utilizzarlo direttamente. In altri termini, una parte del latte che produciamo la mandiamo alle latterie, ma poichè non si riesce a vendere il burro o il formaggio che se ne ricava, lo trasformiamo in burro che vendiamo all'estero, mentre importiamo contemporaneamente olio di semi, e in latte in polvere che diamo ai vitelli di tutta l'Europa. E l'Italia è l'unico paese che poi acquista i vitelli da latte in Olanda, i cosiddetti lattoni, alimentati con latte in polvere: abbiamo insomma inventato un vero e proprio moto perpetuo. Al contrario, se vietassimo la famosa macellazione dei vitelli e non vendessimo più latte in polvere a prezzo agevolato, gli allevatori sarebbero costretti ad alimentare i vitelli con parte del latte in eccesso. È una cosa così elementare che mi pare impossibile che non si riesca a realizzare: è necessario però tenere conto che notevoli sono gli interessi dei fabbricanti di latte in polvere, che hanno realizzato guadagni eccezionali e che quindi si opporrebbero ad un'operazione del genere.

Noi andiamo quindi ad approvare un provvedimento che agevola il commercio del latte credendo di introdurre un miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie del prodotto, ma non ci rendiamo conto che in tal modo si rende talmente farraginosa tutta la materia da favorire ulteriormente quel processo paradossale cui ho fatto poc'anzi riferimento. Non esiste dunque un eccesso di latte tale da doverlo vendere all'estero come latte in polvere: tutt'altro. È noto infatti che il lattone, dopo 18 chili di latte in polvere, si alimenta con farina di granturco o con bioproteine che derivano dalla farina di pesce proveniente dal Giappone o con bioproteine ricavate dal petrolio. Noi dovremmo perciò affrontare il problema tenendo conto del fatto che il bilancio generale del latte in Europa — ripeto — non è eccedentario, ma è semplicemente falsato nella sua utilizzazione.

Detto questo, dichiaro che voterò comunque, per ragioni di opportunità contingente, a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 12,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

11 Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI